



SENT. 200/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere-rel.
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61549** del registro di segreteria,
proposto da:

Michele MANCA, nato a Carbonia il 30.4.1955, C.F. MNC MHL
55D30 B745K, in qualità di agente contabile per la gestione
economale del Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, con domicilio
digitale all'indirizzo pec: l.clarizio@pec.nexima.it.

contro:

- **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, in
persona del Procuratore Generale *pro-tempore*;
- **PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

	SENT. 200/2025	2	
	REGIONE PUGLIA , in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> .		
	avverso:		
	la Sentenza n. 31/2024 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, depositata il 20 febbraio 2024 e notificata in 7 marzo 2024.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Uditi , nella pubblica udienza del 6 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Luca Alberto Clarizio per l'appellante, e il v.p.g. Emanuela Rotolo.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia giudicava irregolare il conto giudiziale n. 16075, relativo alla gestione economale 2019 del Comune di Foggia e condannava l'agente contabile, dott. Michele Manca, al pagamento complessivo di euro 111.677,00, oltre accessori di legge.		
	2. Questi i fatti di causa.		
	Con relazione n. 426/2023 il magistrato relatore designato deferiva il conto giudiziale indicato in epigrafe alla Sezione pugliese evidenziando i seguenti profili di irregolarità.		
	- <i>Omessa acquisizione delle determine trimestrali di discarico.</i>		
	- <i>Mancato pareggio del conto economale alla fine dell'esercizio 2019, con un ammanco di euro 2.231,42.</i> Sul		

punto chiedeva al Collegio di ordinare la ricompilazione del conto.

- **Irregolarità dovuta alla formazione di residui.** Secondo il magistrato relatore, la conclusione della gestione economale 2019 con un saldo positivo di euro 13.500,00 (o di altro ammontare) causava la formazione di un residuo attivo incompatibile con la gestione di cassa qual è quella dell'economale.

- **Irregolarità della gestione economale dovuta all'utilizzo di somme impegnate in esercizi precedenti.** Nello specifico, il magistrato relatore accertava tale irregolarità per le spese relative ai buoni di pagamento nn. 1-46, 50, 52-56, 58-63, 65, 68-75, 77-81, 83, 86-87, 89-97, 99, 101-106, 108-129, 135-139, 141-143, 146, 148, 151-154, 157-158, 162, 167-181, 184-190, 193, 195-197, 199-201, 203-205, 207-210, 212-228, 230-231, 234-238, 240-242, 244-245, 248, 251-252, 255, 258-260, 262-266, 269, 272-275, 278-279, 285, 290, 306, 315-316, 326-327, 330-332, 336-337, 342, 345-351, 359-360, 367, 370, 373-377, 383-385, 388-395, 404, 406, 409-414, 425-427, 433-436, 441-446, 448-450, 452-455, 461-464, 467-469, 471, 477-478, 481-482, 487-488, 500, 502, 509, 514, 516-517, 521, 574-575, 601, 608, 640, 647, 651, 670-671, 689, 700-701 e 704.

- **Irregolarità della gestione economale derivante dal pagamento di spese sostenute in esercizi precedenti.**

L'irregolarità contestata riguardava i buoni di pagamento nn. 6,

8, 10, 14, 21, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 52,
53, 57, 70, 76, 82, 83, 84, 87, 93, 99, 100, 109, 126, 131, 132,
139, 140, 165, 239 e 281.

**- Irregolarità della gestione economale dovuta al
superamento del limite di spesa previsto dall'art. 179 del
Regolamento.** La censura riguardava i buoni di pagamento n.
422 del 25 luglio 2019 (euro 1.519,99), per il rinnovo annuale
del canone per il sistema di gestione remota degli impianti
hardware, e il buono n. 569 del 31 ottobre 2019 (euro 1.362,10),
per l'acquisto di una libreria a disposizione dell'ufficio di
Gabinetto.

**- Irregolarità della gestione economale dovuta
all'insussistenza del requisito dell'urgenza della spesa.** La
difformità alle regole della gestione economale era stata
evidenziata in relazione al predetto buono n. 569 del 31 ottobre
2019 (euro 1.362,10);

**- Irregolarità delle spese effettuate dall'economo in ragione
della disciplina regolamentare della cassa economale.**

Nello specifico, il magistrato relatore evidenziava:

- la presenza di richieste di fornitura firmate dallo stesso economo,
generiche e non numerate (in violazione dell'art. 181 del Regolamento
di contabilità del Comune di Foggia – in seguito Regolamento);
- la presenza di richieste di fornitura non accompagnate
dall'autorizzazione del titolare della spesa, del responsabile o del
dirigente del servizio (in violazione dell'art. 174 del Regolamento);

- la presenza di molteplici scontrini non parlanti (implicante la non riconducibilità della spesa ai fini istituzionali dell'Ente, in violazione degli artt. 174 e 175 del Regolamento);

- il pagamento di F24 relativi a contributi unificati non accompagnati da documentazione identificativa del giudizio (in violazione dell'art. 181 del Regolamento);

- il rimborso di spese del servizio di avvocatura in favore di soggetti non identificati (in violazione dell'art. 181 del Regolamento);

- la liquidazione dell'indennità di trasferta soppressa dall'art. 1, commi dal 213 al 216 della L. n. 266 del 23 dicembre 2005;

- il pagamento di *telepass* senza identificazione dell'auto istituzionale e dello scopo istituzionale del viaggio con pedaggio a pagamento (in violazione dell'art. 174 del Regolamento);

- il pagamento delle tasse di iscrizione ad ordini professionali per i dipendenti comunali, non previste dal Regolamento;

Il magistrato relatore ha pertanto concluso chiedendo al Collegio la declaratoria di irregolarità del conto con addebito all'economo della somma di euro 127.136,17, di cui euro 2.231,42, quale ammanco accertato alla data del 31 dicembre 2019 e euro 124.904,75 corrispondente alla somma dei buoni non ammessi a discarico, in quanto non riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente.

3. Con la sentenza gravata, il Collegio di prime cure, dopo aver disatteso alla richiesta di ricompilazione del conto, ha confermato tutte le irregolarità evidenziate dal magistrato relatore riducendo, tuttavia l'addebito dell'economo ad euro 111.677,00 (euro 127.136,17 –

15.459,17); riteneva, infatti, di dover scaricare ulteriori spese per complessivi euro 15.459,17, considerate inerenti ai fini istituzionali dell'Ente seppure presentassero le irregolarità formali evidenziate nella relazione.

4. Con atto di appello, notificato in data 6 maggio 2024 e depositato in Segreteria il 29 maggio 2024, il dott. Michele Manca, con il patrocinio degli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia n. 31/2024 sulla base di un unico e articolato motivo:

4.1 Contraddittorietà e illogicità della statuizione gravata per erronea e arbitraria valutazione di circostanze determinanti per la pronuncia di discarico e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 c.g.c..

L'appellante ha argomentato il profilo di censura formulando molteplici prospettazioni difensive di seguito esposte.

4.1.1 In primo luogo, ha rilevato che nessun pregiudizio economico è conseguito dalle contestate e presunte irregolarità, sicché sarebbe viziata la sentenza nella parte in cui ha statuito una condanna a carico del contabile. Sul punto ha richiamato giurisprudenza di questa Sezione d'appello (tra cui le sentenze n.171/2020 e n.256/2020) che chiarisce la distinzione tra irregolarità del conto e non discarico del contabile.

Ciò premesso in via generale, ha poi censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito l'irregolarità del conto per la mancata acquisizione delle determinazioni trimestrali di discarico. In proposito ha lamentato

di aver presentato il rendiconto della gestione 2019 nei termini di legge, sicché la tardiva acquisizione delle determine di discarico non può essergli imputata. In ogni caso, ha eccepito che le determine di discarico sarebbero state emesse tutte nel 2021 e che nella determina n. 195/2021 il responsabile del Servizio finanziario avrebbe indicato i motivi del ritardo.

4.1.2 Con riferimento al mancato pareggio del conto al 31 dicembre 2019 ha opposto che il disallineamento del saldo rilevato dal Collegio dei revisori è stato giustificato dallo stesso responsabile del Servizio finanziario, il quale ha attestato che tutte le anticipazioni aperte nel 2019 sono comunque state chiuse negli esercizi successivi.

4.1.3 Con riferimento alla irregolare formazione dei residui, ha opposto che l'art. 180 del Regolamento prevede la possibilità di iscrivere al titolo 9 del capitolo di entrata "*servizi in conto di terzi e partite di giro*" i residui attivi della cassa economale, con ciò ammettendo la formazione di partite residuali.

4.1.4 Riguardo alle spese sostenute nel 2019 e impegnate nell'anno precedente, o alle spese relative a titoli risalenti ad anni precedenti, ha evidenziato che nella fattispecie non si riscontra un significativo ritardo tra le date di ricezione delle richieste e quelle in cui è stata sostenuta la spesa, sicché anche tale irregolarità è da ritenere non corretta e non può essere contestato alcunché all'economo.

4.1.5 Infine, con ulteriore e articolata prospettazione difensiva, ha lamentato che il Collegio di prime cure non avrebbe considerato l'insussistenza dell'elemento psicologico per addivenire alla statuizione

di condanna e che tutte le spese sostenute dall'economo erano inerenti al fine istituzionale e in ogni caso giustificate da documentazione idonea. Con riferimento al pagamento delle tasse di iscrizione agli albi professionali dei dipendenti comunali ha altresì evidenziato il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la questione, sicché anche sotto tale profilo sarebbero scaricabili per difetto dell'elemento psicologico; le spese aventi a oggetto le indennità di trasferta, in quanto espressamente previste nel Regolamento, non sarebbero addebitabili all'economo.

4.2 Ciò considerato, l'appellante dott. Manca ha concluso chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza di prime cure e per l'effetto:

“a) dichiarare la regolarità del conto giudiziale n. 16075 (gestione 2019) afferente alla gestione economale del Comune di Foggia relativa alle anticipazioni per le piccole spese di servizio;

b) annullare la condanna disposta nei confronti del dott. Michele Manca al pagamento a favore del Comune di Foggia delle somme non ammesse a discarico nella complessiva somma di euro 111.677,00;

c) con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese della procedura”.

5. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto controdeducendo alle singole censure formulate dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello.

6. All'odierna udienza, come da verbale in atti, le parti comparse, avv. Luca Alberto Clarizio per l'appellante e, per la Procura generale, il v.p.g. Emanuela Rotolo per la Procura generale, hanno diffusamente

illustrato le argomentazioni svolte nei propri scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

7. La causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 31/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha dichiarato irregolare il conto giudiziale n. 16075, avente a oggetto la gestione dell'economo del Comune di Foggia, dott. Michele Manca, relativa all'anno 2019, e ha liquidato un danno di euro 111.667,00 a carico dell'agente contabile.

II. Prima di procedere alla disamina delle singole censure, si premette che, al contrario di quanto assunto dall'appellante, il giudice di prime cure non ignora affatto la differenza tra i due possibili esiti cui può giungere l'esame del conto giudiziale, e segnatamente la declaratoria di regolarità/irregolarità o la statuizione di discarico/non discarico del contabile. L'appellante, infatti, in premessa, ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe valutato l'assenza di pregiudizio erariale nelle contestate irregolarità e, inopinatamente, alla declaratoria di irregolarità, avrebbe fatto seguire l'addebito del predetto importo di euro 111.677,00.

Tale assunto non è condiviso.

E' indubbio che il legislatore, con le disposizioni contenute negli art.li 145, comma 4, c.g.c. e 149, commi 3 e 4, c.g.c., ha voluto collegare esiti diversi ai differenti profili di non conformità a legge del conto giudiziale: il non discarico, infatti, è la conseguenza di un ammanco di

cassa, al cui ripiano il contabile deve essere condannato; la declaratoria di irregolarità del conto, invece, segue alla mera inosservanza delle disposizioni che regolano la gestione del contabile e che tuttavia non causano debiti all'Amministrazione (in termini, per tutte, Sez.II App. n. 256/2020 e precedenti ivi richiamati). Peraltro, il differente epilogo era già sancito dell'art. 47 del r.d. n.1214/1934 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti) ove il legislatore puntualizzava che l'approvazione dei conti segue al pareggio e all'assenza di irregolarità a carico dei contabili.

Non solo; lo stesso Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 gennaio 2017, all'art. 177 statuisce che *“Le mancanze, deteriorazioni, diminuzioni di denaro o di valori e beni avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento non sono ammesse a discarico nel caso in cui l'economo non sia in grado di comprovare che il danno non sia imputabile a sua colpa per incuria o negligenza. Non sono parimenti ammesse a discarico quando il danno sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, nelle operazioni di pagamento delle spese ovvero nella custodia dei valori o dei beni avuti in carico”*.

Ebbene, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi innanzi evidenziati. L'iter logico-argomentativo esposto dal collegio giudicante pugliese rileva, infatti, che per alcune difformità (quali: *la omessa acquisizione delle determine trimestrali di discarico, la formazione dei residui, l'utilizzo di somme impegnate in esercizi precedenti o il pagamento di spese sostenute in esercizi precedenti, il*

superamento dei limiti di spesa e le spese sostenute nonostante

l'insussistenza del requisito dell'urgenza), il giudice ha statuito solo

l'irregolarità della gestione senza procedere ad alcun addebito.

Diversamente, ha condannato il contabile alla restituzione

dell'ammanco accertato solo per le spese prive di documentazione

giustificativa o comunque di documentazione che ne provasse la

riconciliabilità ai fini istituzionali dell'Ente. Solo tali importi sono stati

ritenuti irregolari e, contestualmente, produttivi di danno erariale,

sicché il giudice solo per tali esborsi economici non ha ammesso a

discarico il contabile, condannandolo alla restituzione delle somme

mancanti.

Ciò posto, si passa alla disamina dei diversi profili di censura formulati

dall'atto di gravame.

III. In primo luogo l'appellante ha censurato la statuizione di irregolarità

del conto per l'omessa acquisizione delle determinazioni trimestrali di

discarico.

Sul punto l'economo ha opposto di aver tempestivamente, e nei termini

di legge, presentato il conto della gestione 2019, sicché nessun ritardo

può essergli imputato. Aggiunge, altresì, che comunque si tratta di una

anomalia formale dal momento che la verifica è stata comunque

adempita e che nessun rilievo sul punto è stato sollevato dal

responsabile del Servizio finanziario, cui compete il controllo della

gestione economica. Inoltre, ha richiamato la determina n. 195/2021

ove il dirigente avrebbe rappresentato le cause della ritardata

definizione delle rendicontazioni facendo riferimento all'introduzione di

SIOPE e all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La prospettazione difensiva non è condivisa.

In primo luogo, si puntualizza che l'irregolarità statuita dal giudice di prime cure attiene alla mancata acquisizione delle determine trimestrali previste dall'art.182, comma 4, del Regolamento, a seguito dell'invio dei rendiconti da parte dell'economo nei termini previsti dal comma 2 del medesimo art.182, e non alla tardiva presentazione del conto giudiziale da parte dell'economo. In ogni caso, anche il conto giudiziale è stato presentato il 15 gennaio 2021, e quindi ben oltre il termine stabilito dall'art. 233, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000.

Riguardo alla irregolarità statuita dal giudice pugliese e quindi all'omessa acquisizione delle determine trimestrali, si richiama testualmente l'art. 182 innanzi citato ove è statuito che *“L'economo deve rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio Finanziario entro venti giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico.”*

2. I rendiconti devono dare dimostrazione: a) dell'entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e della esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio comunale; b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'agente...”

Ciò nonostante, risulta dagli atti che le determinazioni di discarico relative alla gestione 2019 sono state acquisite solo nel 2021; e, nello

specifico: - la determinazione dirigenziale n. 195/2021, relativa all'approvazione, e conseguente rimborso all'economo, del rendiconto delle spese di forniture e prestazioni varie sostenute dal 7 febbraio 2019 al 21 novembre 2019, è stata acquisita in data 22 febbraio 2021; - la determinazione dirigenziale n. 205/2021, relativa al rendiconto delle spese di funzionamento dell'Avvocatura Civica relative al periodo dal 25 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, è stata acquisita in data 2 marzo 2021;- la determinazione dirigenziale n. 204/2021, relativa al rendiconto di spese di forniture e prestazioni varie del servizio economato sostenute dal 14 novembre 2019 al 31 dicembre 2019, è stata acquisita in data 2 marzo 2021.

Né l'appellante ha fornito alcuna prova che il ritardo sia stato causato dal responsabile del Servizio finanziario, come assunto nell'atto di gravame.

Peraltro, nessun rilievo può essere attribuito all'assunto difensivo secondo cui nella determinazione n. 195/2021 il responsabile del Servizio finanziario avrebbe indicato le cause del ritardo nella definizione delle rendicontazioni, e cioè l'introduzione del sistema Siope e l'emergenza epidemiologica da Covid 19.

In primo luogo, l'emergenza Covid si è verificata successivamente sia al termine per il deposito dei rendiconti trimestrali previsti dall'art. 182 (venti giorni successivi alla scadenza dei trimestri), sia *a fortiori* oltre il termine previsto dal citato articolo per l'acquisizione delle determine trimestrali di discarico di cui si è detto sopra (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno).

Così come non si comprende, anche perché non è chiarito dall'appellante per quale motivo il processo di completamento dell'adeguamento del "*Sistema informativo operazioni degli enti pubblici*" (SIOPE) possa aver determinato un ritardo nell'espletamento di incombenzi contabili stabiliti per legge.

A ciò si aggiunga che la violazione dell'art. 182 cit. da parte dell'economo è inequivoca ove si consideri che le determine non hanno a oggetto il periodo trimestrale previsto dalla disposizione, ma periodi molto più ampi. Indubbiamente, si tratta di una irregolarità che non ha causato ammanchi alle casse dell'Ente sicché, in questo senso, può condividersi l'assunto difensivo secondo cui quella accertata è una irregolarità formale.

Tuttavia, per i motivi innanzi rilevati, anche in assenza di un ammanco, ma in presenza di una gestione posta in violazione delle disposizioni regolamentari, deve trovare conferma la declaratoria di irregolarità in esame.

IV. Con una seconda prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, in maniera del tutto acritica alle motivazioni rassegnate dal magistrato relatore, ha confermato l'irregolarità della gestione economale per il mancato pareggio del conto alla fine dell'esercizio 2019, condannando l'economo alla restituzione di euro 2.231,42.

Secondo l'assunto difensivo, il debito prospettato sarebbe scaturito da una revisione non corretta del conto in quanto il revisore della Corte dei conti e quindi il magistrato relatore avrebbero considerato

esclusivamente il saldo iniziale all'1 gennaio 2019, pari ad euro 39.557,19; le anticipazioni di cassa, pari ad euro 140.000 e i pagamenti delle spese economali, pari ad euro 163.825,74, sicché, sempre secondo il revisore, il fondo al 31 dicembre 2019 avrebbe dovuto avere una consistenza pari ad euro 15.731,42 anziché a euro 13.500,00 come invece risultante dalle verifiche di cassa.

Tuttavia, secondo l'appellante, nell'esame del conto non si sono tenute in considerazioni le ulteriori movimentazioni che hanno caratterizzato la gestione 2019 (si veda, sul punto la relazione del dirigente comunale prot. 133463, doc. 16.1). In ogni caso, tutte le anticipazioni aperte a partire dal 2019 sono state chiuse in esercizi successivi con pareggio del conto al 31 dicembre 2021.

La censura è fondata.

Occorre svolgere in proposito alcune considerazioni.

Come evidenziato dal magistrato relatore nella relazione n. 426/2023 vi è un disallineamento tra i dati riportati nel modello 23 depositato dall'agente contabile, i dati inseriti nel prospetto della nota di chiarimenti, sottoscritta sempre dall'agente contabile in data 12 maggio 2021 (richiamata nella relazione di irregolarità del magistrato relatore), nonché i dati elaborati nelle osservazioni del revisore della Corte dei conti.

Nel modello 23, infatti, a fronte di anticipazioni per euro 140.000, risultavano spese per euro 163.825,84; con saldo negativo da riportare pari ad euro 23.825,84.

L'economo, tuttavia, dopo aver effettuato la rielaborazione dei conti

gestione 2016-2018 e averli inviati tramite SIRECO in data 29 aprile 2021, ha provveduto, con una nota di chiarimenti del 12 maggio 2021, alla ricompilazione della gestione economale 2019, in ragione delle nuove e corrette risultanze contabili al 31 dicembre 2018.

Da tale prospetto emerge che la gestione economale 2019 si sarebbe conclusa con un “*saldo da riportare all’anno successivo*” pari ad euro 13.225,85, costituito dalla differenza tra le entrate (anticipazioni e rimborsi periodici) per complessivi euro 357.051,59 e le spese pari ad euro 343.825,74.

Nello specifico, l’importo delle entrate era scaturito dalla sommatoria delle seguenti voci:

- residuo attivo dell’anno 2018 per euro 38.908,00 (gennaio 2019);
- due anticipazioni economali per euro 100.000,00 (febbraio 2019) ed euro 40.000,00 (agosto 2019);
- due rimborsi di spese per euro 38.143,59 (febbraio 2019) ed euro 40.000,00 (dicembre 2019);
- il reintegro della cassa economale per euro 100.000,00 (dicembre 2019);

L’importo delle uscite (“versamento in tesoreria”), invece dalla sommatoria di:

- buoni economali per euro 163.825,74;
- due restituzioni di anticipazioni per euro 40.000,00 (febbraio 2019) ed euro 140.000,00 (dicembre 2019).

A diverse conclusioni, invece, giungeva il revisore della Corte dei conti secondo il quale il fondo economale della gestione 2019 avrebbe

dovuto chiudersi con un saldo da restituire pari ad euro 15.731,42 (e non quindi ad euro 13.225,85); tale importo scaturiva, infatti dalla differenza tra il totale delle somme accreditate pari ad euro 179.557,16 quale sommatoria tra le due anticipazioni, euro 140.000,00 e il saldo iniziale di euro 39.557,16 (e non quindi di euro 38.908,00) , e le somme complessivamente spese pari ad euro 163.825,74.

Orbene, a prescindere dalla indiscussa irregolarità di cui si dirà innanzi, ritiene questo Collegio di non condividere sul punto la statuizione di condanna del contabile per l'ammanco di euro 2.231,42.

Effettivamente, come opposto dalla difesa dell'economo, il revisore della Corte dei conti, e quindi anche il magistrato relatore e il Collegio di prime cure, nel prospettare l'ammanco, non hanno tenuto in considerazione le ulteriori movimentazioni (anticipazioni/spese) che risultano dal prospetto riepilogativo inserito nelle note dell'economo e confermate dal responsabile del Servizio finanziario.

Risulta, infatti, che oltre al saldo al 1° gennaio 2019 pari ad euro 38.908,00, l'economo ha ricevuto anticipazioni per euro 140.000 (febbraio ed agosto 2019), reintegri e rimborsi 2017/2018 (febbraio e dicembre 2019) per euro 178.143,59, per un totale di euro 357.051,59 e ha restituito anticipazioni economali per euro 180.000,00, oltre alle spese dei buoni per complessivi euro 163.825,74.

La differenza è pertanto esattamente quella indicata dall'economo pari ad euro 13.225,85.

Sono queste le ulteriori movimentazioni di cui l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di prime cure. Peraltro,

anche il revisore della Corte dei conti, sul punto non argomenta alcunché.

Non solo; dalla nota del dirigente del Servizio Finanziario (agli atti) risulta che a seguito di un controllo comparato dei conti giudiziali relativi al periodo 2019-2021 *“nonostante non fossero rispettate le tempistiche su rendicontazioni ed i reintegri previsti dal regolamento di contabilità, tutte le anticipazioni aperte a partire dal 2019 sono state chiuse in esercizi successivi”*.

Ciò premesso, si ritiene che il fondo cassa sia di € 13.225,85, come indicato nel prospetto dell'Economo e confermato dal responsabile del Servizio finanziario nella relazione prot. 133463 agli atti (si veda pag. 5).

In ogni caso, deve altresì rilevarsi che al 31 dicembre 2021 il conto dell'Economo si è chiuso in pareggio.

Ciò considerato, deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il contabile alla restituzione di euro 2.231,42.

V. L'appellante ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato irregolare il conto giudiziale per la formazione dei residui al 31 dicembre 2019.

Nello specifico ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe statuito una violazione del principio di cassa senza tuttavia considerare quanto disposto dall'art. 180 del Regolamento. Tale disposizione, secondo l'assunto difensivo, stabilisce che *“il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi*

l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo 9 "servizi per conto di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario E 9.01.99.03.001 denominata "rimborso di fondi economali e carte aziendali" del bilancio di previsione dell'anno di competenza. La partita contabile è regolarizzata contestualmente all'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo periodo dell'anno di riferimento con l'emissione dell'ordinativo di riscossione da registrare sull'apposito capitolo di cui al comma precedente, in conto residui".

La Sezione territoriale, tuttavia, avrebbe ritenuto tale disposizione gerarchicamente subordinata all'art. 153, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 il quale, secondo l'assunto difensivo, non dispone alcunché sulla possibilità di formare residui a fine esercizio.

La censura è infondata.

Ebbene, in primo luogo si evidenzia che il contabile non ha fornito alcuna prova che tale somma sia stata effettivamente registrata sul capitolo di entrata del titolo 9 "servizi per conto di terzi e partite di giro correlata" e che successivamente sia stato emesso un ordinativo di riscossione appositamente registrato tra le partite residuali.

Quindi la prospettazione difensiva relativa alla efficacia o meno dell'art. 180 del Regolamento e al suo rapporto con l'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 è del tutto priva di rilievo.

In ogni caso, vi è un principio immanente della contabilità pubblica secondo cui per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle movimentazioni contabili, anche l'economo non può disporre

pagamenti utilizzando giacenze di fine esercizio; né può fare commistioni tra le gestioni relative ad esercizi diversi. Quest'ultima preclusione, e cioè formare poste residue nella gestione economale, scaturisce dalla necessità di garantire *“il principio della necessaria presenza di una dotazione finanziaria capiente che condizioni la legittima formalizzazione della spesa stessa e in concreto ne impedisca l'assunzione laddove il fondo da cui deve essere tratta sia incapiente”* (Sez. App. Sicilia n. 187/2021).

Ciò significa che la disposizione regolamentare invocata dall'appellante (art. 180) comunque deve essere interpretata alla luce dell'intero quadro normativo che regola la contabilità degli enti locali, non potendosi ricavare dalla disposizione regolamentare un contenuto elusivo dei principi e delle regole della contabilità pubblica. Deve pertanto essere confermata la declaratoria di irregolarità del conto per la formazione del residuo attivo di euro 13.500 alla data del 31 dicembre 2019; anche in questo, caso, trattandosi di una statuizione di mera irregolarità non consegue alcuna condanna dell'economo.

VI. Con ulteriore articolazione difensiva l'appellante ha ritenuto errata la sentenza nella parte in cui ha statuito l'irregolarità della gestione economale per aver il contabile utilizzato *“somme impegnate in esercizi precedenti o somme per spese sostenute in esercizi precedenti”*.

L'appellante, in proposito, dopo aver richiamato un arresto giurisprudenziale della Sezione giurisdizionale per la regione Molise, ha ritenuto che nel caso in esame non si riscontra un significativo

ritardo tra le date di arrivo delle richieste e il momento in cui è stato disposto il pagamento.

Anche tale censura non è condivisa.

Come innanzi evidenziato, la gestione economale è limitata all'esercizio di competenza, tanto è che l'economo deve restituire tutte le anticipazioni di cassa non impiegate prima della fine dell'esercizio. La necessità del rispetto del principio di competenza, dunque, non consente di porre spese economali a carico del conto precedente e di quello successivo.

Si precisa, altresì, che ai fini dell'addebitabilità della spesa deve essere accertato se lo slittamento all'anno successivo è dovuto a una cassa non capiente al momento dell'acquisto della fornitura o semplicemente all'evenienza che la spesa sia stata sostenuta negli ultimi mesi dell'anno e che vi sia stata una tardiva fatturazione da parte del fornitore. Allorché dunque la spesa sia supportata da una cassa sufficiente e abbia riguardato un acquisto previsto dal Regolamento, la mera irregolarità formale non determina l'addebitabilità della spesa al contabile.

Tornando alla fattispecie, sia il magistrato relatore che il Collegio di prime cure si sono limitati a contestare esclusivamente la violazione del principio di annualità, non evidenziando alcun ulteriore pregiudizio generato dalle contestazioni di irregolarità sotto tale profilo.

Deve pertanto essere confermata la statuizione di primo grado anche sul punto.

VII. Ancora l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha

statuito l'irregolarità della spesa sostenuta con il buono 569 del 31

ottobre 2019 avente a oggetto l'acquisto di una libreria per l'Ufficio di

Gabinetto, per l'insussistenza del requisito dell'urgenza.

La censura è stata argomentata evidenziando che nel Regolamento

non è prevista alcuna motivazione sull'urgenza della spesa.

Ebbene, anche tale prospettazione è priva di fondamento.

In primo luogo, si rileva che le spese economali rivestono carattere

residuale e minimale e rispondono alla esigenza di consentire

all'amministrazione di far fronte con immediatezza a spese necessarie

per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario

procedimento di spesa potrebbe determinare un ostacolo al buon

andamento, in termini di efficacia, efficienza e speditezza dell'azione

amministrativa. Si tratta, dunque, di una gestione in deroga, sia alla

programmazione che all'ordinario procedimento di spesa, e che si

giustifica solo per le spese non programmabili, che rivestono carattere

d'urgenza.

In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'appellante, il requisito

dell'urgenza è espressamente richiesto all'art. 179, comma 2, del

Regolamento ove è statuito che l'autorizzazione dell'economo ad

effettuare spese economali è limitata *“alle forniture urgenti di importo*

unitario non superiore a 1.000,00 euro con esclusione delle spese di

cui alle lettere d), e), f), e g) per le quali detto limite può essere

superato” (spese aventi tipologia diversa da quella in questione).

Anche sotto tale profilo, dunque, la statuizione d'irregolarità del buono

569 è confermata.

VIII. L'appellante ha censurato la statuizione della Sezione pugliese nella parte in cui ha ritenuto che la condotta dell'agente contabile fosse connotata da colpa grave.

In proposito, dopo aver richiamato arresti giurisprudenziali che richiedono la sussistenza dell'elemento psicologico anche nei giudizi di conto, e dopo essersi soffermato sulla nozione della colpa grave, ha ritenuto che nella propria condotta non sarebbe riscontrabile una grave negligenza, avendo agito sempre nel rispetto delle disposizioni regolamentari. A sostegno del proprio assunto, l'appellante ha richiamato l'art. 174 del Regolamento, ove non sarebbe prevista l'urgenza della spesa economale; l'art. 177 ove viene statuito l'obbligo di vigilare sulle spese economali in capo al responsabile del Servizio finanziario e l'art. 181 ove non sarebbe previsto che la richiesta degli Uffici debba essere inoltrata per iscritto.

Anche tale prospettazione difensiva non è condivisa.

E' certo che per la responsabilità contabile, al pari della responsabilità amministrativa, l'elemento soggettivo richiesto per la declaratoria di non discarico è identificato con il dolo o la colpa grave. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 371/1998, ha precisato: *"...quanto testè osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella, come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile sullo stesso paradigma che*

caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa”.

Gli specifici obblighi cui fa riferimento la Corte costituzionale sono evidentemente quelli previsti, *in primis*, dall'art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (recante il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato) e quindi l'obbligo di custodia, di vigilanza, di protezione e di restituzione dei beni e dei valori pubblici avuti in carico.

Ciò posto in termini generali, si ritiene che sia corretta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha accertato una condotta gravemente colposa in capo al Manca. Le plurime irregolarità rilevate dal magistrato relatore evidenziano, infatti, che l'economo ha gestito i valori avuti in carico con superficialità e noncuranza, trasgredendo in maniera grossolana agli obblighi di custodia, di vigilanza e protezione. Non solo, al contrario di quanto assunto nell'atto di appello, ha violato anche le chiare ed esplicite disposizioni contenute nel Regolamento comunale. Né tale conclusione è revocata in dubbio dalle disposizioni regolamentari richiamate dalla difesa, e nello specifico dagli art. 174, 177 e 181 del Regolamento.

Il requisito dell'urgenza della spesa economale, che secondo la prospettazione difensiva non sarebbe previsto dalle disposizioni regolamentari, e nello specifico, dall'art. 174 del Regolamento è esplicitamente richiesto dall'art. 179 del Regolamento, rinviandosi sul punto a quanto a quanto già considerato.

Anche la disposizione contenuta nell'art. 181 del medesimo Regolamento, che secondo l'assunto difensivo non prevede la forma

scritta per la richiesta di fornitura da parte dell'Ufficio competente, non solo non giustifica la condotta del contabile, ma ne sottolinea la grave negligenza. Al comma 2, infatti, è previsto espressamente che l'ordinazione delle spese economali è effettuata ...*"in relazione alle specifiche richieste dei responsabili dei servizi"*. E' evidente, dunque, che tali richieste costituiscono un elemento giustificativo della spesa economale e che, pertanto, devono avere forma scritta per essere allegate al fine di accertarne la regolarità.

Così come l'art. 177 del medesimo testo regolamentare, che effettivamente prevede un obbligo di vigilanza del responsabile del Servizio finanziario sulla regolarità della gestione dei fondi amministrati dall'economo, non elide la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave nella condotta dell'economo che abbia gestito con trascuratezza e in maniera disordinata il fondo.

Conclusivamente, può senz'altro dichiararsi che il Manca ha agito *contra legem* ovvero in violazione delle disposizioni regolamentari oltreché dei principi generali di contabilità pubblica che disciplinano la gestione economale.

Né può costituire una esimente l'ulteriore argomentazione difensiva secondo cui il Regolamento *"non consentiva all'economo di respingere le richieste di pagamento ovvero di indagare sull'effettiva urgenza delle spese effettuate dagli uffici"*.

Come puntualmente rilevato dalla Procura generale, *"rientra, infatti, tra i doveri istituzionali dei dipendenti della pubblica amministrazione quello di concorrere al rispetto di ogni parametro di legittimità/regolarità"*

dell'azione gestionale cui si impronta l'azione pubblica, non soltanto con il loro agire, ma anche e soprattutto con il dovere di segnalazione di profili di non conformità a norme dell'operato di soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione dell'effetto finale (App. Sicilia, n. 187/2021)".

L'appellante, dunque, avrebbe potuto segnalare ogni scostamento dalle procedure e non avrebbe invece dovuto adeguarsi a una invocata prassi *contra legem*.

Ciò considerato, deve essere confermata la statuizione di prime cure che ha accertato la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave nella condotta dell'eonomo Manca.

IX Infine, l'appellante ha ritenuto errata la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ammesso a discarico un rilevante numero di buoni di pagamento, tutti connessi a spese istituzionali dell'Ente.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, la Sezione pugliese dopo aver suddiviso i buoni di pagamento in quattro categorie (assenza di inerenza ai fini istituzionali; spese illegittime; totale assenza di documentazione; irregolarità non determinante ammanchi), avrebbe ridotto l'importo richiesto dal magistrato relatore di euro 15.459,17 importo questo riferito ad esborsi, nonostante la irregolarità della documentazione allegata, imputabili all'attività istituzionale dell'Ente.

Secondo l'assunto difensivo, tuttavia, tutte le spese sostenute con il fondo economale sarebbero riferibili ai fini istituzionali, sicché la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha statuito la condanna dell'eonomo al rimborso di euro 111.677,00 (euro 127.136,17 – euro

15.459,17).

Ebbene, si premette che l'inerenza della spesa economale, anche quando vi sono le richieste degli Uffici, deve essere provata in concreto attraverso documentazione contabile che consenta, in primo luogo, di ricondurre effettivamente l'esborso sostenuto all'oggetto indicato nel buono.

La documentazione allegata al conto dell'economo Manca, salve le eccezioni di cui si dirà innanzi, tuttavia, non attesta univocamente la riconducibilità ai fini istituzionali dell'Ente delle spese; in alcuni casi, peraltro, i buoni non sono giustificati da alcuna documentazione sicché non è provata neanche la veridicità della spesa.

Ciò posto, è corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha scaricato il contabile per le spese giustificate da semplici scontrini "*non parlanti*", nei quali appunto non è indicato il bene acquistato; tale documentazione consente solo di provare l'esborso di denaro ma non l'inerenza dello stesso ai fini istituzionali dell'Ente; sicché, diversamente da quanto assunto dall'appellante, le spese giustificate con scontrini semplici, che non indicano l'oggetto dell'acquisto, non possono essere oggetto di scarico, neanche ove vi siano le richieste dell'Ufficio.

X. Ciò premesso, dalla revisione di tutti i 707 buoni di spesa, è emerso che la censura difensiva deve essere parzialmente accolta.

Nello specifico, oltre alle spese già oggetto di scarico da parte della Corte territoriale, rispetto ai quali si è formato giudicato, non possono essere imputati all'Economo, seppure in parte, e per i motivi che

saranno evidenziati nel prosieguo, i seguenti buoni.

Spese scaricabili:

-buono n. 5, del valore di euro 4.200,00 e avente a oggetto "*Pagamenti contributi unificati Uff. avvocatura*". Agli atti sono allegate 7 quietanze di pagamento F24 del Comune di Foggia, del valore complessivo del buono, per pagamento GA01 (contributo unificato procedimento innanzi al giudice amministrativo);

-buono n. 29 del valore di euro 650,00 e avente a oggetto "*Quietanza di versamento F24*". Agli atti è allegata una quietanza di pagamento F24 del Comune di Foggia per pagamento GA01 del valore del buono;

- buono n. 60, del valore di euro 347,00 e avente a oggetto "*Pagamento F23 – uff. contratti OMISSIS*". Agli atti è allegata la ricevuta del modello F23 per l'intero importo del buono avente come mittente il Comune di Foggia - Servizi contratti e appalti;

- buono n. 68, del valore di euro 650,00 e avente a oggetto "*Quietanza F24 8.1.2024*". Agli atti la quietanza di pagamento F24 del Comune di Foggia del valore del buono;

-buono n. 69 (scaricabile solo per 48,41), del valore di euro 89,75 e avente a oggetto "*Spese diversi uffici finanziari*". Agli atti sono allegati: il riepilogo dell'UNICREDIT relativo a 2 bonifici con causale "*rinnovo dominio www.comune di Foggia.it*", beneficiario Aruba del valore di € 42,50 e "*rimborso spese di notifica – Il trimestre 2015, del valore di € 5,91*". La restante somma non è giustificata da alcuna documentazione e non può essere scaricata;

- buono n. 83 (scaricabile solo per 35 euro), del valore di euro

108,26 e avente a oggetto “*Spese diverse per manifestazioni*

natalizie”. Agli atti è allegata una richiesta di fornitura targa dell’Ufficio

Gabinetto del sindaco, a firma del responsabile dell’Ufficio, e una

ricevuta di pagamento del valore di euro 35,00 avente a oggetto il bene

indicato nella richiesta. La somma restante è giustificata da uno

scontrino non parlante e quindi non è scaricabile;

- **buoni n. 87 e 88** (scaricabile solo per euro 80,00), del complessivo

valore di euro 155,00, aventi ad oggetto “*Spese diverse Ufficio*

Gabinetto Sindaco”. Agli atti sono allegati: la richiesta dell’Ufficio

firmata dal responsabile del Servizio per la fornitura di una targa per

centenario sig. OMISSIS e quattro ricevute di pagamento per il

complessivo importo di euro 125,00 di cui solo la ricevuta n. 306/2018,

del valore di euro 30,00, riguarda la richiesta dell’Ufficio. Le altre

ricevute, del complessivo valore di euro 95,00 hanno a oggetto “*timbri*

tondi” (euro 50,00) e “*targa a colori*” (euro 45,00); la ulteriore somma

di euro 30,00 non è giustificata da documentazione idonea.

Si ritiene di ammettere a scarico solo la sola spesa sostenuta per la

targa richiesta dall’Ufficio (euro 30,00) e quella per i timbri tondi (euro

50,00); quest’ultima spesa, pur non essendo supportata da alcuna

richiesta, è univocamente destinata ai servizi dell’Ente.

- **buono n. 94** del valore di euro 387,00 e avente a oggetto “

Pagamento F23 OMISSIS”. Agli atti è allegato il modello F23, del

valore del buono, dal quale risulta che il pagamento è stato eseguito

dal Comune di Foggia, codice tributo 109T (imposta registro su atti);

- **buono 109** (scaricabile per euro 130,00), del valore di euro 220,00

e avente a oggetto “ *Spese Ufficio Gabinetto Sindaco*”. Agli atti sono

allegate la richiesta a firma del responsabile del Servizio per la fornitura

di due targhe e due ricevute fiscali una di euro 70,00 relativa alle targhe

e l'altra dell'importo di euro 60,00 per acquisto di timbri tondi. Il resto

della spesa, non scaricabile, attiene all'acquisto di caffè, spesa

questa ovviamente non inerente ai fini istituzionali;

- **buono n. 135** (scaricabile per euro 77,47), del valore di euro

159,97 e avente a oggetto “*Pagamento spese diverse Ufficio tecnico*”.

Agli atti sono allegati una richiesta generica dell'Ufficio firmata dal solo

economo e un bollettino postale avente a oggetto il versamento

eseguito dal Comune di Foggia alla Provincia di Foggia con causale

“*oneri istruttori autorizzazione pozzo*” per euro 77,47. La restante

somma è giustificata con uno scontrino non parlante sicché non è

scaricabile;

- **buono 136**, del valore di euro 200,00 e avente a oggetto “*pagamento*

F23 OMISSIS”. Agli atti è allegato un F23 regolarmente eseguito dal

Comune di Foggia, con oggetto “*tributo 109T*” (imposta registro su atti)

del valore del buono;

- **buono n.140** (scaricabile per euro 70,00), del valore di euro

130,00 e avente a oggetto “*Spese diverse Ufficio Gabinetto Sindaco*”.

Agli atti sono allegate la richiesta firmata dal responsabile dell'Ufficio,

per la fornitura di due targhe e una ricevuta fiscale del valore di euro

70,00 relativa ai beni richiesti. La restante somma è giustificata con

uno scontrino/ricevuta bancomat non parlante e quindi non

scaricabile;

- **buono n. 159**, del valore di euro 201,03 e avente a oggetto

“Pagamento servizi prevenzione vigili del fuoco di Foggia attività 67”.

Agli atti è allegato il bonifico dello stesso valore eseguito dal Comune;

- **buono n. 165** (discaricabile per ulteriori euro 60,00) del valore di euro 157,00 e avente a oggetto *“Spese sostenute ufficio gabinetto”.*

Agli atti sono allegate la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto relativa alla liquidazione di due pranzi di lavoro (sindaco e assessore

all'Urbanistica per essersi recati alla Regione Puglia) e due ricevute

fiscali, una di euro 30,00 e l'altra di euro 60,00 euro. Il giudice istruttore

ha ritenuto ammissibile solo la ricevuta di euro 30,00 e non leggibile

quella di euro 60. Il Collegio ritiene tuttavia scaricabile l'intero importo

dei pranzi di lavoro in quanto le ricevute sono entrambe idonee a

provare la spesa. La restante somma è documentata con due scontrini

non parlanti, e quindi non è scaricabile;

-**buono n. 183** (discaricabile per euro 70,00) del valore di euro 340,00

e avente a oggetto *“Spese diverse ufficio gabinetto”.* Agli atti vi sono la

richiesta dell'Ufficio di Gabinetto a firma del responsabile dell'Ufficio

per la fornitura di due targhe e una ricevuta fiscale di euro 70,00

relativa ai beni richiesti; la restante somma, pari a euro 270,00 è

giustificata con scontrino *“non parlante”* e quindi non è scaricabile;

- **buoni 191 e 192**, del complessivo valore di euro 649,03 e aventi a

oggetto *“Uscita sicurezza antincendio scuola M. De Sanctis”.* Agli atti

è allegato il bonifico disposto dall'economo alla Tesoreria provinciale

con causale: *“SCIA per sicurezza antincendio S.M.F. De Sanctis rif.*

Prat.n. 17473 serv. Prevenzione reso dai VV.F. Foggia Attività 65.1.B

Aula Magna Palestra", del valore dei buoni;

-il buono n. 199, del valore di euro 15,00 e avente a oggetto

"MEFIGRASF – PASS "Donne in Attesa". Agli atti è allegata la ricevuta fiscale emessa a carico del Comune di Foggia -Servizio Economato - per 30 pass;

-buoni n. 202 e n. 203 (discaricabili per ulteriori euro 17,00), del valore di euro 233,00 e aventi a oggetto *"Spese varie scuola materna"*. Agli atti sono allegati la richiesta di liquidazione della scuola che elenca analiticamente i quattro scontrini da pagare per un totale di euro 50,00 e gli scontrini stessi; il giudice istruttore ha tuttavia discaricato solo la somma di euro 33,00 sicché devono essere ammessi altresì euro 17,00. Sono allegati ulteriori scontrini, per il restante valore di euro 183,00, che attengono all'acquisto di beni non richiesti né indicati nei buoni in esame e quindi non discaricabili;

-buono n. 219, del valore di euro 301,03 e avente a oggetto *"Pagamento servizio di valutazione del progetto reso dal Comando Prov. VV.FF. Foggia"*; agli atti il bonifico con oggetto *"Pagamento servizio di valutazione del progetto reso dal Comando provinciale VV.F. Foggia per l'attività 73"*, del valore del buono;

-buono n. 223 (discaricabile per 40,00 euro), del valore di euro 103,00 e avente a oggetto *"Ufficio Gabinetto del sindaco"*. Agli atti sono allegate una richiesta a firma del responsabile per la fornitura di targhe e una ricevuta del valore di euro 40,00 relativa all'acquisto dei beni richiesti. La somma restante non è giustificata da documentazione idonea;

- **buono 239** (dis caricabile per euro 35,00), del valore di euro 185,00

e avente a oggetto "*Spese varie ufficio di gabinetto*". Agli atti sono

allegate la richiesta di fornitura di una targa firmata dal responsabile

del Servizio, e diverse ricevute di cui tuttavia solo una, del valore di

euro 35,00 attiene all'acquisto della targa richiesta. La somma restante

non è giustificata da documentazione idonea;

- **buono n. 259** (dis caricabile per euro 35,00), del valore di euro

305,00 e avente a oggetto "*Acquisto targa commemorativa per*

l'on. OMISSIS". Agli atti vi sono la richiesta firmata dal responsabile del

Servizio e una ricevuta fiscale per euro 35,00 relativa al bene richiesto.

La restante spesa è documentata da uno scontrino illeggibile;

- **buono n. 292** (dis caricabile per euro 90,00), del valore di euro 138,00

e avente a oggetto "*Spese Ufficio Gabinetto Sindaco*". Agli atti la

richiesta firmata dal responsabile del Servizio per la fornitura di tre

targhe e una ricevuta del valore di euro 90,00 relativa all'acquisto dei

beni oggetto della richiesta. La restante somma è giustificata con uno

scontrino non parlante e quindi non dis caricabile;

- **buono n. 296**, del valore di euro 120,00 e avente a oggetto "*Spese*

Ufficio Gabinetto Sindaco". Agli atti sono allegate due richieste a firma

del responsabile del Servizio per l'acquisto di 20 medaglie e 3 targhe

premiazione, oltre a 2 ricevute fiscali aventi a oggetto i beni di cui alle

richieste;

- **buono n. 320** (dis caricabile per euro 35,00) del valore di euro 107,50

avente a oggetto "*Spese diverse Uffici impianti sportivi*". Agli atti sono

allegate la richiesta del responsabile dell'Ufficio del Gabinetto per la

fornitura di una targa per omaggiare OMISSIS e una ricevuta di pagamento di euro 35,00, avente a oggetto l'acquisto di una targa. La somma restante è giustificata con una ricevuta di bonifico non parlante e quindi non scaricabile;

- **buono n. 322** (scaricabile per euro 35,00), del valore di euro 133,00 e avente a oggetto "*Spese diverse Ufficio Servizi Sociali*". Agli atti sono allegate la richiesta dell'Ufficio a firma del responsabile del servizio per la fornitura di una targa riconoscimento associazione culturale "*Padre Pio da Pietralcina*" e una ricevuta di pagamento del valore di euro 35,00. La somma restante non è giustificata da documentazione idonea al scarico;

-**buono n. 430** (scaricabile per euro 70,00), del valore di euro 219,00 e avente a oggetto "*Spese diverse Ufficio Gabinetto sindaco*". Agli atti sono allegate la richiesta a firma del responsabile del Servizio per la fornitura di due targhe per premiazioni sportive e una ricevuta fiscale per l'importo di euro 70,00. Nessuna altra documentazione giustificativa per il resto dell'importo;

- **buoni n. 435 e n. 436**, del complessivo valore di euro 205,00 e avente a oggetto "*Spese diverse ufficio Gabinetto Sindaco*". Agli atti sono allegate 2 richieste di fornitura targhe (5) a firma del responsabile del Servizio per premiazioni sportive e per l'Università del Crocese e 4 ricevute riconducibili alle richieste, per la complessiva somma del buono;

- **buoni n. 455 e n. 456** (scaricabile per ulteriori euro 35,00), del complessivo valore di euro 200,04 e avente a oggetto "*Spese diverse*"

ufficio Gabinetto Sindaco". Agli atti sono allegate le richieste a firma

del responsabile del Servizio per la fornitura di 2 bandiere e di 1 targa.

L'importo delle bandiere è stato già scaricato dal giudice istruttore;

deve essere scaricato altresì l'importo della targa, pari ad euro 35,00

documentato con la ricevuta n. 78 dell'8 maggio 2019, allegata. La

restante spesa non è giustificata con documentazione idonea;

- **buono n. 458** (scaricabile solo per euro 35,00), del complessivo

valore di euro 115,00 avente a oggetto "*Spese diverse ufficio*

Gabinetto Sindaco". Agli atti sono allegate una richiesta di fornitura

targa per premiazione destinata alla scuola Pascal per giornalismo e

una ricevuta fiscale riconducibile alla richiesta. di euro 35,00. La

somma restante non è giustificata da documentazione idonea;

- **buono n. 498** (scaricabile solo per euro 70,00), del valore di euro

162,00 e avente a oggetto "*Targhe per premiazione attività sportive*".

Agli atti sono allegate la richiesta a firma del responsabile dell'Ufficio s

di Gabinetto per la fornitura di due targhe e una ricevuta fiscale

riconducibile alla fornitura richiesta del valore di euro 70,00. Il resto

della spesa è documentato con scontrini relativi a beni non oggetto del

buono e non riconducibili ai fini istituzionali;

- **buono n. 540** del valore di euro 30,80 avente a oggetto "*Acquisto di*

28 francobolli": Agli atti una quietanza di pagamento delle Poste

Italiane riferibile ai beni di cui al buono;

- **buono n. 541** (scaricabile solo per euro 30,00), del valore di euro

182,00 e avente a oggetto "*Spese diverse ufficio Gabinetto Sindaco*".

Agli atti una richiesta dell'Ufficio di fornitura targa per "*centenaria*" e

una ricevuta fiscale riconducibile alla richiesta per euro 30,00. La

somma restante non è giustificata da documentazione idonea

riconducibile alla richiesta;

- **buono 569**, del valore di euro 1.362,10 e avente a oggetto “*Spese*

Ufficio di Gabinetto-libreria“. Agli atti è allegata una richiesta dell'Ufficio

firmata dal solo economo e un bonifico destinato ad Abitare srl con

causale “*n. ordine 234390 Consegna e montaggio al piano in c.so*

Garibaldi n. 58 Foggia” (indirizzo del Comune), del valore del buono;

- **buono n. 648**, del valore di euro 401,21 e avente a oggetto bonifico

SEPA. La spesa attiene ai lavori di adeguamento della piscina

comunale ed è documentata con un bonifico in favore della piscina

comunale di via Mazzei “*LAVORI DI ADEGUAMENTO*”;

-**buono n. 688**, (discaricabile solo per euro 109,80) del valore di euro

172,80 e avente a oggetto firma digitale OMISSIS. Agli atti una

richiesta di fornitura firmata dal solo economo e una fattura emessa

dalla Giuffrè in favore dell'avv. OMISSIS dell'Avvocatura comunale per

la fornitura della firma triennale del valore di euro 109,80; la restante

somma non è giustificata da documentazione idonea;

-**buono 693** (discaricabile solo per euro 55,00) del valore di euro 85,04

e avente a oggetto “*Spese diverse ufficio economato*“. Agli atti una

richiesta generica firmata dal solo economo e una quietanza di

pagamento delle Poste Italiane per l'acquisto di 50 francobolli del

valore di 55,00 euro.

XI. A parere di questo Collegio, i buoni innanzi richiamati, seppure

parzialmente e con esclusivo riferimento alla quota giustificata da

documentazione idonea ad accertare la veridicità della spesa nonché la inerenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente, per un complessivo importo di euro 10.981,88, possono essere scaricati. Si tratta, infatti, di spese cui oggettivamente e inequivocabilmente corrisponde una utilità per l'ente e inerenti ai fini istituzionali. Nello specifico, si è ritenuto di scaricare, i buoni riferibili al pagamento delle imposte gravanti sul Comune (imposte di registro su atti o contratti) o al pagamento dei contributi unici per procedimenti giudiziari innanzi al giudice amministrativo o ancora i buoni relativi a pagamenti eseguiti dall'ente locale per la realizzazione di opere pubbliche. Ancora, il Collegio ha ritenuto di dover scaricare i buoni aventi a oggetto la fornitura di targhe acquistate in occasione di premiazioni sportive, per eventi culturali o per centenari, nonché i buoni relativi all'acquisto di beni di cancelleria (timbri tondi) o di francobolli.

Invero, sull'acquisto delle targhe con i fondi economali occorre svolgere alcune considerazioni.

A parere di questo Collegio, tali acquisti, al contrario di quanto ritenuto dal giudice istruttore, sono inerenti ai fini istituzionali in quanto sussumibili nelle spese di rappresentanza. Si tratta infatti di omaggi di modesta entità in favore di soggetti estranei all'Ente, che non costituiscono meri atti di liberalità e che hanno lo scopo di promuovere l'immagine dell'ente comunale e di instaurare un rapporto di empatia e di attenzione alla popolazione amministrata; sono spese volte alla realizzazione di una proiezione esterna dell'ente o all'intrattenimento di pubbliche relazioni con soggetti esterni. Invero, si potrebbe obiettare

che in quanto tali, non presentino il requisito dell'urgenza o della non programmabilità e, soprattutto che, in quanto spese di rappresentanza, difetterebbero di una autonoma valutazione degli organi competenti.

Tuttavia, se è indubbio che la programmazione di una spesa è canone di buona amministrazione nell'ambito della gestione di denaro pubblico per l'acquisto di beni e servizi, la potestà di programmare non è riconducibile alla sfera di competenza dell'agente contabile, riguardando piuttosto la sfera politica degli organi elettivi (consiglio comunale) ed esecutivi (assessore e giunta comunale). Riguardo, invece al requisito dell'autonoma valutazione degli organi competenti, si precisa che sono stati scaricati solo gli acquisti di targhe previamente richiesti dai responsabili degli Uffici competenti cui compete di dare esecuzione agli atti di indirizzo politico-amministrativo.

Si aggiunge altresì, che anche il giudice di prime cure ha già provveduto a scaricare buoni aventi a oggetto l'acquisto di tali beni seppure abbia manifestato qualche perplessità *“rispetto all'ingente spesa sostenuta complessivamente dall'economo per l'acquisto di “targhe”*” (pag. 24 della sentenza). Ciò posto, si ritiene che anche le spese sostenute per l'acquisto di targhe, ove richieste dall'Ufficio competente, non possano essere poste a carico dell'Economo.

Prima di procedere oltre, si precisa che si condivide pienamente la decisione di prime cure di non ammettere a scarico i buoni non preceduti da una richiesta dell'Ufficio competente quando la spesa ha avuto a oggetto beni non palesemente e univocamente destinati a soddisfare i fini istituzionali (si pensi all'acquisto di abbigliamento, di

detersivi, di libri, di benzina, di materiale didattico, di caffè, di abbonamenti telefonici ecc.) nonché, ovviamente, i buoni giustificati con documentazione di supporto non riferibile alla richiesta dell'Ufficio competente.

XII Con altra prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili le spese sostenute dall'economo per l'iscrizione di alcuni dipendenti all'albo professionale dei commercialisti. Secondo l'assunto difensivo, infatti, non vi sarebbe univocità di indirizzo giurisprudenziale nell'ammettere il rimborso da parte del datore di lavoro solo per l'iscrizione all'albo degli avvocati, come ritenuto dal giudice pugliese; sicché ha ritenuto quantomeno scusabile l'errore dell'Economo.

La censura è infondata.

Diversamente da quanto assunto dalla difesa, la giurisprudenza della Cassazione è univoca nel ritenere che nessun rimborso è dovuto dal datore di lavoro pubblico al proprio dipendente delle spese per l'iscrizione all'albo professionale allorché questi possa svolgere la propria attività intellettuale anche in favore di terzi (o in regime di *part time* o se previamente autorizzato, ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001).

In giurisprudenza vige, infatti, il principio di diritto consolidato secondo cui la spesa dell'iscrizione all'albo deve essere sostenuta dal datore di lavoro solo nell'ipotesi in cui sia vietato al dipendente in modo assoluto il compimento degli atti tipici dell'attività professionale al di fuori del rapporto d'impiego, come per esempio la professione di avvocato, sicché l'iscrizione è imposta dal legislatore nell'esclusivamente

nell'interesse del datore di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 5467/2025, n. 5462/2025).

È pertanto corretta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha condannato l'Economo alla restituzione di tali spese.

XIII Infine, l'appellante ha lamentato che tutte le spese effettuate dall'economo per pagare le indennità di trasferta dei dipendenti (e quindi i buoni nn.12, 31, 32, 37, 39, 53, 93, 121, 133, 134, 152, 157, 175, 176, 196, 197, 221, 230, 237, 246, 247, 248, 274, 275, 281,282, 290, 297, 308, 323, 338, 354, 362, 363, 380, 381, 401, 402, 403, 443, 444, 446, 447, 474, 494, 505, 508, 509, 510, 511, 532, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 565, 566, 570, 574, 575, 589, 590, 591, 592, 621, 622, 623, 642, 643, 652, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 679, 680, 704), avrebbero dovuto essere discaricate in quanto tale tipologia di spesa è espressamente prevista dal Regolamento (art. 179); sicché, secondo l'assunto difensivo, quantomeno deve escludersi l'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta. Inoltre, l'erogazione di tali spese sarebbe stata preceduta da una verifica preventiva dell'Ufficio competente.

La censura non è condivisa.

In primo luogo, si premette che i buoni innanzi indicati riguardano non solo le indennità di trasferta ma anche le spese per viaggi in missione sostenute dai dipendenti dell'Ente; tanto è che il magistrato relatore non li ha ammessi a discarico evidenziando non solo che l'indennità di trasferta non è dovuta (v. art. 1, commi 213-223, l. 266/2005 e Corte costituzionale 21 marzo 2000 n. 95) ma anche che mancano i

giustificativi delle spese del viaggio.

Ciò posto, e in via del tutto assorbente rispetto alla questione della legittima erogazione della sola indennità di trasferta, si rileva che quasi tutti i buoni per viaggi in missione, ad eccezione dei n.ri 134 e 282, che vanno esaminati congiuntamente, n.ri 149 e 198 (quest'ultimo non citato nell'appello), che vanno esaminati congiuntamente, e n.308, non sono stati giustificati da alcuna documentazione che provi la effettività della trasferta. L'economo, infatti, ha rimborsato i dipendenti comunali per le missioni svolte, attribuendogli anche l'indennità di trasferta, senza che alla "*Richiesta di liquidazione dell'indennità*" firmata dal richiedente, fosse stata allegata alcuna altra documentazione. Per completezza si aggiunge che ai buoni n. 12 e 652 sono allegate una richiesta dell'avv. OMISSIS (che dichiara di essere stato in Corte d'appello a Bari) e uno scontrino del parking s.p.a. di Bari; quindi documentazione inidonea a provare l'effettività della missione.

Non solo; nella maggior parte dei casi (vedansi buoni n. 31, 32, 39, 53, 93, 121, 152, 157, 175, 176, 196, 197, 221, 230, 237 248, 308, 323, 338, 354, 363, 380, 381, 401, 402, 403, 443 e 444, 446 e 447, 474, 494, 505, 508, 509, 510, 511, 532, 554,555, 556, 557, 558, 559, 565, 566, 570, 574, 575, 589, 590, 591, 592, 621, 622, 623, 642, 643, 664, 665, 666, 667 e 668, 669, 680 e 704), oltre a non esservi la prova del viaggio, nella richiesta di liquidazione non vengono neanche indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla trasferta da parte dell'Ufficio: i richiedenti lasciano in bianco il rigo ove il modulo

prestampato richiede gli estremi dell'autorizzazione (*autorizzata con nota n° -----del -----*).

Riguardo, invece, agli unici buoni giustificati da documentazione idonea a provare l'effettività della missione (n.ri 134 e 282, n.ri 149 e 198, n. 308), si puntualizza che il magistrato relatore (e quindi anche il giudice di prime cure che sul punto ha recepito integralmente le irregolarità denunciate nella relazione), ha ammesso a discarico le spese giustificate da documentazione idonea, escludendo tuttavia le indennità di trasferta, in quanto illegittima.

Si premette che la somma liquidata a titolo di indennità di trasferta con i testè indicati buoni è pari ad euro 56,98.

Per tale indennità, si ribadisce, l'appellante ha invocato la buona fede dell'economo in quanto l'art. 179 del Regolamento la prevede espressamente tra le spese economiche.

Effettivamente, la disposizione testè richiamata alla lettera l) prevede tra i pagamenti effettuabili dall'economo "*le indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio ai dipendenti e amministratori comunali*". Tuttavia, la statuizione normativa prevista dal comma 213 dell'art. 1 della l. 266/2005, ove il legislatore nell'ottica del necessario contenimento della spesa in materia di pubblico impiego ha imposto l'obbligo di sopprimere tale indennità, non ammette da parte di fonti normative di rango secondario quali i regolamentari comunali.

A fronte di una disposizione normativa primaria così chiara e tassativa, come quella innanzi evocata, deve ritenersi illegittima, e quindi non ammettersi a discarico, l'erogazione dell'indennità di trasferta (totale

euro 56,98) liquidata con i buoni n.ri 134 e 282 (euro 31,98), n.ri 149 e 198 (euro 18,00) e n. 308 (euro 7,00).

XIV Conclusivamente, l'appello in epigrafe deve essere parzialmente accolto. Nello specifico, si conferma la statuizione di irregolarità della gestione contabile dell'economo del Comune di Foggia, dott. Michele Manca, relativa all'anno 2019, con riduzione della condanna posta a carico dell'appellante della somma di euro 13.213,30 (euro 2.231,42 + euro 10.981,88).

Come innanzi evidenziato (si veda par. IV), infatti, non si ritiene provato l'ammanto al 31 dicembre 2019 di euro 2.231,42, sicché tale somma non può essere posta a carico dell'economo. Così come, devono essere ammessi a discarico, seppure in alcuni casi solo parzialmente, per come innanzi rilevato (si veda paragrafo IX), le spese effettuate con i buoni n.ri 5, 29, 60, 68, 69, 83, 87, 88, 94, 109, 135, 136, 140, 159, 165, 183, 191, 192, 199, 202, 203, 219, 223, 239, 259, 292, 296, 320, 322, 430, 435, 436, 455, 456, 468, 498, 540, 541, 569, 648, 688, 698, per un totale di euro 10.981,88.

Tutte le ulteriori spese devono essere poste a carico dell'economo in quanto non sono giustificate da documentazione idonea a dimostrarne la effettività e/o la inerenza ai fini istituzionali. Peraltro, i buoni n._158 - 164 - 166 - 184 e 185 - 210 - 250 - 263 - 283 - 326 - 327 - 459 - 480 - 517 - 518 - 526 - 527 - 529 - 535 - 602 - 687, al contrario di quanto assunto dall'appellante (si veda pag. 24 dell'atto d'appello) non sono giustificati da alcuna documentazione.

Ciò posto, l'appellante dott. Michele Manca deve essere condannato a

	SENT. 200/2025	44	
	restituire al Comune di Foggia la somma di euro 98.463,70 (euro		
	111.677,00 - euro 13.213,30). Sul predetto importo sono dovuti gli		
	emolumenti accessori come indicati nella sentenza n. 31/2024 della		
	Sezione giurisdizionale per la Puglia.		
	Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico		
	dell'appellante, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., per il principio		
	della soccombenza, essendo stata confermata la irregolarità della		
	gestione economale e la condanna dell'economo (<i>in terminis</i> , Sez. II		
	app., n. 185/2024, n. 352/2023, n. 3/2023 e n. 509/2022), nell'importo		
	liquidato nel dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , in parziale		
	accoglimento dell'appello:		
	- dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 16075 relativo alla		
	gestione economale del Comune di Foggia anno 2019;		
	- condanna il dott. Manca Michele al pagamento in favore del Comune		
	di Foggia della somma di euro 98.463,70 (euro 111.677,00 – euro		
	13.213,30) oltre accessori come indicato in motivazione, nonché al		
	pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro		
	256,00 (DUECENTOCINQUANTASEI/00).		
	Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.		
	Il giudice relatore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	

	SENT. 200/2025	45	
	Depositato in Segreteria il 22 SETTEMBRE 2025		
	p. Il Dirigente		
	Massimo Biagi		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	D E C R E T O		
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52		
	del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti dei TERZI , l'annotazione		
	di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 22 SETTEMBRE 2025		
	p. Il Dirigente		
	Massimo Biagi		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le		
	generalità e gli altri dati identificativi di Terzi.		

Roma, 22 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco